



COMUNE DI GIVOLETTO

Provincia di Torino
Ufficio di Polizia Municipale

ORDINANZA N. 36 del 17.9.2010

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA NELLA STRADA DENOMINATA VIA LUIGI EINAUDI – PERIODO SPERIMENTALE.

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

Premesso che la circolazione veicolare sulla nuova via interna al Cento Abitato denominata Via Luigi EINAUDI necessita di essere adeguatamente regolamentata in funzione dello sviluppo edilizio ed urbanistico che ha interessato l'intero territorio Comunale;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e delle caratteristiche della strada ;

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 82;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 141, 145, 158 e 159 del C.d.S. D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Con decorrenza immediata l'istituzione della seguente circolazione veicolare sulla seguente via:

VIA LUIGI EINAUDI (inizia da Via San Secondo e termina in Via Sandro Pertini).

- Istituzione del diritto di precedenza rispetto a tutte le immissioni con interruzione in corrispondenza della via S. Pertini;
- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
- Senso unico di circolazione con percorrenza da via San Secondo a Via S. Pertini;
- Divieto di sosta sul lato destro dal numero civico 6 seguendo l'ordine decrescente fino all'intersezione con via Sandro Pertini;
- Dare precedenza in uscita per l'immissione sulla strada locale Via Sandro Pertini;

- Divieto di sorpasso;
- Divieto di transito ai veicoli avente massa superiore alle 8 Tonnellate;

La presente ordinanza revoca eventuali disposizioni precedenti e abroga tutte le Ordinanze in contrasto con la presente.

A norma dell'art. 3° e 4° comma della L.241/90 si avverte che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. L.vo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente disposizione ed agli Agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Leg.vo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada.

DISPONE

- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale con la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente Ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

- 1) al Signor Sindaco – SEDE;
- 2) al Signor Assessore alla Viabilità – SEDE;
- 3) all'Ufficio Tecnico Comunale – SEDE;
- 4) agli atti dell'Ufficio Polizia Locale – SEDE.

II RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

**Vice Commissario di P.L.
Walter CAPPELLINA**